



Circolare n° 6 del 14/06/2021

Gentili Clienti,

nella seguente Circolare tratteremo le principali novità del D.L. 73 del 25/05/2021, c.d. "D.L. Sostegni BIS".

NOVITA' DEL DECRETO SOSTEGNI BIS		
1.	Contributo a fondo perduto	1
2.	Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse	2
3.	Proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda	4
4.	Agevolazioni Tari	6
5.	Proroghe riscossione e Plastic Tax	9
6.	Credito d'imposta sponsorizzazioni sportive	10
7.	Tassazione del capital gain start up e PMI innovative	14
8.	Proroga moratoria per le PMI	16
9.	Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali	18
10.	Proroga degli incentivi per la cessione di crediti ACE innovativa 2021	19
11.	Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali nuovi	20
12.	Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili per l'anno 2021	22
13.	Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci	31
14.	Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione	32
15.	Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza	36
16.	Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo	42
17.	Indennità per i collaboratori sportivi	44
18.	Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti gestioni autonome speciali	47
19.	Misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione	64
20.	Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari	67

roma@tcapartners.it





1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene introdotto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

E' possibile suddividere il contributo in oggetto in tre componenti:

- un contributo "automatico" pari a quello del DL "Sostegni";
- se più conveniente, un contributo "alternativo" calcolato su un diverso periodo di riferimento;
- un ulteriore contributo, legato al risultato economico d'esercizio.

Contributo automatico

E' previsto **un ulteriore indennizzo di importo pari** a quello già erogato in base al Decreto Sostegni per gli operatori economici con partita iva attiva al 26/05/2021 (vedi <u>Comunicazione di Studio n. 6 del 31/03/2021</u>). Tale **contributo è "automatico"**, non vi è necessità di presentare una ulteriore istanza a condizione che il primo contributo non sia stato indebitamente percepito o restituito. La somma verrà corrisposta dall'Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente contributo (accredito diretto sullo stesso conto corrente bancario o postale o credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24).

Contributo alternativo

Tale contributo è fruibile da tutti i soggetti, a prescindere dal fatto che abbiano presentato o meno l'istanza per il contributo DL Sostegni.

I contribuenti titolari di reddito agrario o esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, con partita iva attiva al 26/05/2021, possono beneficiare di un contributo alternativo a quello automatico a condizione che il valore medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto al medesimo valore medio conseguito nel periodo 01/04/2019 – 31/03/2020.

Tale nuovo indennizzo sarà calcolato:

- Per i soggetti che hanno beneficiato del contribuito del decreto "Sostegni" (art. 1 DL 41/2020), applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 01/04/2020 31/03/2021 rispetto al periodo 01/04/2019 31/03/2020 le già utilizzate percentuali che variano a seconda dei ricavi/compensi realizzati/percepiti nel 2019 (60% fino a 100.000€; 50% da 100.000€ a 400.000€; 40% da 400.000€ a 1 milione; 30% da 1 a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni). Tali soggetti potranno ottenere un conguaglio corrispondente all'eventuale maggior valore del contributo "alternativo". Se l'istanza desse luogo ad un contributo inferiore a quello automatico, alla stessa non verrà dato seguito.
- Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo "Sostegni", il nuovo indennizzo sarà calcolato applicando alla differenza del fatturato medio mensile le seguenti percentuali, sempre a seconda dei ricavi/compensi realizzati/percepiti nel 2019: 90% fino a 100.000€; 70% da 100.000€ a 400.000€; 50% da 400.000€ a 1 milione; 40% da 1 a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.

In ogni caso il contributo non può superare 150.000 euro. Dovrà essere richiesto presentando istanza all'Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con apposito Provvedimento. I soggetti





obbligati alla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA potranno presentare l'istanza solo dopo aver trasmesso la comunicazione IVA relativa al primo trimestre.

Ulteriore contributo sul risultato economico

Alle medesime categorie di contribuenti è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31/12/2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31/12/2019, di misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del MEF.

L'indennizzo sarà calcolato applicando alla differenza tra i suddetti risultati d'esercizio (al netto dei vari ristori, sostegni e contributi anti Covid ricevuti), una percentuale che sarà definita con lo stesso decreto in via di definizione; anche per questo contributo è previsto un tetto massimo di 150.000 euro. Il contributo dovrà essere richiesto in via telematica secondo i termini non ancora fissati. L'istanza potrà essere trasmessa soltanto se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 verrà presentata entro il 10/09/2021.

2. FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CHIUSE

Viene istituito il "Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse", con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali è stata disposta la chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi, a causa delle misure per il contenimento adottate per fronteggiare la pandemia da covid-19 (art 1 e 2 DL n. 19/2020), tra il 1 gennaio 2021 e la data di conversione del DL 73/2021.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma verrà emanato un provvedimento attuativo del MiSE, in accordo con il MEF, con il quale saranno individuati i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi.

3. PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo (vedi <u>Circolare di Studio n. 9 del 27/05/2020</u>), precedentemente spettante fino al 30 aprile 2021, viene prorogato al 31 luglio 2021.

Viene introdotta inoltre una nuova versione del credito d'imposta per canoni di locazione dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021 sostenuti dagli esercenti attività d'impresa, arte o professione (diversi da quelli turisticoricettivi) con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni bis e dagli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per chi svolge un'attività economica il credito d'imposta è subordinato ad una perdita di fatturato nel periodo d'imposta dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 almeno pari al 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Sono esclusi dal requisito del calo del fatturato, i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1 gennaio 2019.

La misura del credito d'imposta è rimasta quella fissata dal DL Rilancio.





4. AGEVOLAZIONI TARI

Viene data la facoltà ai Comuni di concedere una riduzione della Tari (art 1, commi 639 e 668, legge n. 147/2013) alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e/o limitazioni imposte nel 2021 per l'emergenza Covid-19. A tal fine è stato previsto un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021.

I Comuni potranno riconoscere agevolazioni anche in misura superiore alle risorse assegnate provvedendo con risorse proprie o risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate.

5. PROROGHE RISCOSSIONE E PLASTIC TAX

Vengono disposte le seguenti proroghe:

- Prorogato al 30 giugno 2021 il periodo di sospensione dei termini per versare le somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito di cui all'articolo 68, D.L. n. 18/2020 nonché di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, di pensione, di indennità sostitutive o di assegni di quiescenza (articolo 152, Dl n. 34/2020).
- Prorogata al 1° gennaio 2022 la data di introduzione della Plastic Tax.

6. CREDITO D'IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE

Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive di cui all'art. 81 del DL 104/2020 viene esteso anche alle spese sostenute durante l'anno di imposta 2021 (vedi <u>Circolare di Studio n.</u> 12 del 09/09/2020).

7. TASSAZIONE DEL CAPITAL GAIN START UP E PMI INNOVATIVE

Viene introdotta un'agevolazione per la tassazione del capital gain relativo a cessione di partecipazioni in Start Up Innovative e PMI Innovative. Tali plusvalenze, realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sia in caso di partecipazioni qualificate che non qualificate, saranno esenti da tassazione anziché soggette ad aliquota ordinaria del 26%. Condizione necessaria per fruire dell'agevolazione è che le partecipazioni devono essere acquisite tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni.

Lo stesso regime di favore è applicabile da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, tramite cessione di partecipazioni in società di persone e società di capitali di cui all'articolo 5 del Tuir e all'articolo 73, comma 1, lettere a) e d) (escluse le società semplici e gli enti a esse equiparati) a condizione e nella misura in cui tali proventi, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestiti in Start Up Innovative o in PMI Innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

8. PROROGA MORATORIA PER LE PMI

Viene prorogata al 31/12/2021, limitatamente alla quota capitale, la moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari introdotta dal Decreto "Cura Italia".

9. RECUPERO IVA SU CREDITI NON RISCOSSI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Relativamente alle procedure concorsuali avviate a decorrere dal 26/05/2021, vengono modificati i requisiti per l'individuazione delle note di variazione IVA in diminuzione per il recupero dell'IVA relativa ai crediti non riscossi.

Viene consentita l'emissione della nota di variazione in diminuzione, anziché al verificarsi dell'infruttuosità della procedura, già al momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura concorsuale.





Tale momento è identificato dalla norma come di seguito riportato:

- la data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- la data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- la data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- la data del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel caso in cui, successivamente all'assoggettamento del debitore alla procedura, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cedente o prestatore dovrà emettere nota di variazione IVA in aumento e, a sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta.

Viene previsto infine che l'obbligo di registrazione della variazione da parte del cessionario/committente, prevista dal comma 5 dell'art. 26, D.P.R. n. 633/1972, non si applica nel caso di procedura concorsuale.

PROROGA DEGLI INCENTIVI PER LA CESSIONE DI CREDITI E ACE INNOVATIVA 2021

Viene prorogata fino al **31 dicembre 2021**, la possibilità di trasformare in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione le **imposte anticipate riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE** correlate alla cessione a titolo oneroso di crediti deteriorati.

Viene inoltre introdotta la c.d. "ACE innovativa", allo scopo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese.

Limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2020, il reddito detassato è determinato applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto all'esercizio precedente, comunque fino a un importo massimo di cinque milioni di euro, il **coefficiente del 15%.**

Gli incrementi del capitale proprio rilevano per intero, senza ragguaglio pro rata temporis mentre alla base ACE pregressa, formata fino al 2020, continua ad applicarsi il coefficiente dell'1,3%.

Inoltre, sempre per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la possibilità di **trasformare l'agevolazione in un credito d'imposta** calcolato applicando al rendimento nozionale le aliquote IRPEF/IRES in vigore per il 2020. Il credito d'imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o della rinuncia al credito, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a riserva dell'utile di esercizio. Ai fini dell'utilizzo del credito è necessaria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, i cui termini e modalità di presentazione saranno definiti con specifico Provvedimento.

Per evitare operazioni finalizzate al solo beneficio fiscale, sono previsti specifici meccanismi di recapture (clausole anti abuso) nel caso in cui, nei due anni successivi al 2021, il patrimonio netto dell'impresa diminuisca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio.

11. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER I BENI STRUMENTALI NUOVI

Viene esteso ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, la possibilità di utilizzare in compensazione, in un'unica quota annuale, il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali ordinari nuovi (diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.





12. ESTENSIONE DEL LIMITE ANNUO DEI CREDITI COMPENSABILI O RIMBORSABILI PER L'ANNO 2021

Per l'anno 2021 viene innalzato a **2 milioni di euro il limite** (previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) massimo dei crediti utilizzabili in compensazione "orizzontale" tramite modello F24 ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura cosiddetta "semplificata".

13. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO DI VACCINI E FARMACI

Viene istituito un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini. L'importo spettante corrisponde al 20% dei costi sostenuti dal 1 giugno 2021 al 30 dicembre 2030, fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui per ogni beneficiario, in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni.

14. CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Viene riconosciuto un credito d'imposta a favore delle imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in misura pari al 30% per le seguenti spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021:

- sanificazione degli ambienti di svolgimento dell'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
- somministrazione tamponi per Covid-19 ai lavoratori;
- acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le spese di installazione);
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione).

Il credito d'imposta spetta per un massimo di 60 mila euro per beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui sono state sostenute le relative spese e non concorre alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini Irap.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono demandati ad un prossimo (il termine non è definito) provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

15. ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI EMERGENZA

Viene prorogato il reddito di emergenza (REM) con ulteriori quattro quote relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Per potervi accedere è indispensabile presentare una nuova domanda all'INPS entro il 31 luglio.





16. PROROGA INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI, TURISMO E SPETTACOLO

Vene riconosciuto un ulteriore bonus pari a 1.600 euro e spetterà:

- ai lavoratori già beneficiari ai sensi dell'art. 10 commi da 1 a 9 del dl 41 2021 (sostegni 1) in modalità automatica;
- su domanda, ai lavoratori delle stesse categorie che hanno perso il lavoro successivamente, ed entro la data di entrata in vigore del nuovo decreto, 26 maggio 2021.

17. INDENNITA' PER I COLLABORATORI SPORTIVI

Viene erogata dalla società Sport e Salute spa, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2021, un'indennità che varia a seconda dei compensi percepiti in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'ammontare dell'indennità è definito sulla base dei compensi percepiti dai beneficiari nel 2019 come segue:

Scaglioni compensi sportivi 2019	Bonus
Compensi per attività sportiva superiori a 10.000 euro annui	2.400 euro
Compensi per attività sportiva tra 4.000 e 10.000 euro annui	1.600 euro
Compensi per attività sportiva inferiori a 4.000 euro annui	800 euro

Si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31 marzo 2021 e non rinnovati.

18. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALLE GESTIONI AUTONOME SPECIALI DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI

Viene differito il versamento dei contributi previdenziali a carico degli iscritti alle gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali (art 1 della legge 2 agosto 199, n233), con scadenza il 17 maggio 2021 entro il 20 agosto 2021 senza maggiorazioni.

19. MISURE IN FAVORE DELL'ACQUISTO DELLA CASA DI ABITAZIONE

Vengono introdotte ulteriori agevolazioni fiscali in materia di "prima casa", cioè di abitazioni accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9 acquisite in presenza di determinate condizioni (nota II-bis all'art 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986).

I beneficiari di queste agevolazioni sono coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni e hanno un valore ISEE non superiore a 40 mila euro. In presenza di tali requisiti, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà e quelli traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale.





Se la compravendita è soggetta a IVA, all'acquirente under 36 spetta un credito d'imposta pari all'IVA pagata. Il credito d'imposta è utilizzabile in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce successivi all'acquisizione del credito oppure in diminuzione delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data di acquisto o ancora in compensazione tramite modello F24.

È prevista anche l'esenzione dall'imposta sostitutiva dello 0,25% dovuta ordinariamente sui finanziamenti per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa (art 18, Dpr n 601/1973).

Queste misure si applicano agli atti stipulati alla data di entrata in vigore della norma e fino al 30 giugno 2022.

20. MISURE A SOSTEGNO DELLA FILIERA DELLA STAMPA E INVESTIMENTI PUBBLICITARI

Viene istituito un credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali. La soglia del credito d'imposta è fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita.

L'agevolazione deve essere richiesta al dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri con le modalità e nei termini che saranno stabiliti con Dpcm, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del "sostegni bis".

Nel commercio di quotidiani e periodici e dei relativi supporti integrativi, l'Iva può essere applicata in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95% (e non dell'80% come avviene nel sistema ordinario) per i giornali quotidiani e periodici.

Per gli anni 2021 e 2022 il tax credit edicole, ex art 1 co 609 della L. 178/2020, può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, inviamo con l'occasione i migliori saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati